



AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI
Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI E PRATICO
VALUTATIVI PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO**

TRA

_____ – con sede in _____, Via _____, P.Iva _____
C.F. _____ d'ora in poi denominato soggetto proponente;

E

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari con sede in Sassari, Viale San. Pietro n° 10 C.F./P.I. 02268260904 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentata legalmente dal Direttore Generale Dott. Serafinangelo Ponti domiciliato per la carica presso la medesima;

- VISTA la Legge n. 56/1989 “Ordinamento della Professione di Psicologo”;
- VISTO il D.M. 239/1992 “Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post lauream per l’ammissione all’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo”;
- VISTO il D.M. 240/1992 “Regolamento recante norme sull’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo”;
- VISTO il DM 142/98 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”;
- VISTO il D.M. 509/1999 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”;
- VISTO il D.P.R. 328/2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’Esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;
- VISTA la L. 170/2003 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali” e successive integrazioni e/o modificazioni;
- VISTO il D.M. 270/2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- VISTA la Legge 8 novembre 2021, n. 163 “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”;
- VISTO il Decreto Interministeriale 6 giugno 2022 n. 554, attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163;
- VISTO il Decreto Interministeriale 20 giugno 2022 n. 567, Specifiche disposizioni transitorie per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo” (Attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163;
- VISTO il Decreto Interministeriale 5 luglio 2022 n. 654, “Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51” (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163);

PRESO ATTO

- della nota del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 4375 del 13.11.2008 relativa al principio di continuità di cui all’art.9 del D.M. 239/92;
- della nota MIUR prot. n. 3139 del 07.10.2010 relativa alla deroga all’art 1 comma 9 del D.M. 239/92;
- dei principi espressi nelle “Linee Guida e raccomandazioni per i tirocini professionali ex D.M. 270/2004”, elaborate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;
- del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EuroPsy;



AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI
Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

Si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione sancisce l'accordo tra soggetto proponente e soggetto ospitante, ai fini dello svolgimento di periodi di pratica professionale che abbiano come oggetto le attività caratterizzanti la professione dello psicologo.

Tutti i servizi e/o settori in cui operino organicamente uno o più psicologi, e che comunque svolgono attività di rilevanza psicologica, sono riconosciuti come strutture idonee allo svolgimento del tirocinio.

Le Parti convengono che il soggetto ospitante può decidere in piena autonomia le modalità di selezione e il numero dei tirocinanti da accogliere ogni anno, fermo restando il rispetto della normativa di riferimento e il rispetto del limite massimo di n. 20 tirocinanti all'anno di cui al regolamento aziendale.

Art. 2 – Definizioni

Nel presente documento il termine Tirocinio, se non diversamente specificato, identifica:

1. le attività formative professionalizzanti previste per le classi di laurea triennale in psicologia acquisite con lo svolgimento di un tirocinio professionale, post-lauream, quale requisito di ammissione all'esame di Stato per la sezione B dell'Albo;
2. le attività formative professionalizzanti previste per le classi di laurea magistrale in Psicologia di cui al previgente ordinamento non abilitante, acquisite con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo (TPV), post-lauream, quale requisito di accesso alla prova pratica valutativa abilitante per l'iscrizione all'albo A;
3. le attività formative professionalizzanti previste per le classi di laurea magistrale in Psicologia di ordinamento abilitante, acquisite con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo (TPV), interno al corso di laurea, quale requisito di ammissione alla prova pratica valutativa (PPV) che precede la discussione della tesi di laurea abilitante per l'iscrizione all'albo A. Parte di tale attività formativa professionalizzante può essere svolta durante il corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche (classe L-24), o maturata in aggiunta ai crediti previsti per la Magistrale.

Art. 3 – Tirocinio professionale albo B

1. Il Tirocinio professionale, post-lauream, per la Sezione B, ha la durata di sei mesi continuativi e si svolge presso un'unica sede riconosciuta. Il Programma di Tirocinio per la Sezione B, corrispondente a 500 ore complessive di attività supervisionata, deve riferirsi alle attività professionali di uno dei due settori in cui si articola la sezione B dell'Albo degli Psicologi:
 - Tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro
 - Tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alle comunità
2. La frequenza delle attività di tirocinio è obbligatoria. L'impegno settimanale del tirocinio non deve essere inferiore alle 20 ore e non superiore alle 40, possibilmente articolate in 4/5 giorni settimanali. Le assenze, per giustificati motivi, non possono superare 1/3 delle ore previste.
3. Le ore di attività svolte presso le sedi di tirocinio devono essere certificate dal Tutor/Supervisore designato dall'Ente ospitante e documentate nel libretto personale del tirocinante, da restituire all'Università unitamente ad una attestazione riportante le ore e i giorni di presenza nella struttura, sottoscritta dal Tutor/Supervisore e dal Rappresentante legale dell'Ente. Sarà compito del tirocinante redigere una relazione sulle attività svolte, controfirmata dal tutor.

Art. 4 - Tirocinio pratico valutativo - fase transitoria

1. Ai sensi dell'art. 2 del D. Interm. n. 567 del 20/06/2022, il Tirocinio Pratico Valutativo, post-lauream, previsto per le classi di laurea magistrale in Psicologia di cui al previgente ordinamento non abilitante, quale requisito di ammissione alla prova pratica valutativa abilitante per la sezione A dell'Albo, si sostanzia in attività formative



AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI
Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

professionalizzanti corrispondenti a 30 crediti formativi universitari (di seguito, CFU) pari a una durata complessiva di 750 ore.

2. Le attività oggetto del TPV prevedono l'osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate ad un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze legate ai contesti applicativi degli ambiti della psicologia e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. In particolare, il TPV prevede:
 - a. attività, svolte individualmente o in piccoli gruppi, finalizzate all'apprendimento di metodi, strumenti e procedure relativi ai contesti applicativi della psicologia;
 - b. esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, Role Playing, stesura di progetti, svolti individualmente o in piccoli gruppi, concernenti strumenti, metodi e procedure, finalizzati allo sviluppo delle conoscenze necessarie ad operare nei contesti in cui intervengono gli psicologi.
3. La frequenza delle attività di tirocinio è obbligatoria. L'impegno settimanale del tirocinio non deve essere inferiore alle 20 ore e non superiore alle 40, possibilmente articolate in 4/5 giorni settimanali. Le attività oggetto del TPV possono essere svolte presso la stessa o più sedi e dovranno essere completate, in accordo con l'Azienda/Ente ospitante indicativamente entro i 12 mesi dalla data di avvio.
4. Ai fini della valutazione delle attività di TPV, il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo». Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale. Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Il TPV è superato mediante il conseguimento di un giudizio d'idoneità.
5. Al termine del periodo di tirocinio, il tirocinante dovrà riportare, nella sua relazione finale, le competenze professionali acquisite e previste dal progetto formativo individualizzato.

Art. 5 - Tirocinio pratico valutativo - nuovi ordinamenti

- a) Ai sensi dell'art.1 c.2 e c.3 della L. 163/2021 e del dell'art.2 del D. Interm. 654/2022 nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le classi di laurea magistrale di Psicologia, almeno 30 crediti formativi universitari sono acquisiti con lo svolgimento di un Tirocinio Pratico Valutativo interno ai corsi di studio. Di tale ammontare, 20 CFU, pari a 500 ore, sono svolte nel corso di studio magistrale abilitante LM-51 e 10 CFU, pari a 250 ore, all'interno del corso di studio della laurea in Scienze e tecniche psicologiche (L-24) di nuovo ordinamento, fatta salva la possibilità qualora se ne presentino i presupposti, di far maturare i 10 CFU previsti dal percorso triennale, in aggiunta ai crediti della magistrale.
- a. il TPV svolto durante il corso di laurea magistrale abilitante, corrispondente a 20 CFU, pari a una durata complessiva di 500 ore, si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica;
- b. il TPV svolto durante il corso di laurea triennale, corrispondente a 10 CFU, pari a una durata complessiva di 250 ore, prevede:
 - le attività per l'acquisizione delle competenze professionali di base, relative ai metodi empirici che caratterizzano tutti gli ambiti della psicologia e alle tecniche di valutazione dei processi del funzionamento della mente e del comportamento, inclusi i loro correlati psicobiologici, in relazione alle diverse fasce di età e ai diversi contesti sociali e di vita;



AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI
Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

- le attività per l'acquisizione delle competenze professionali di base relative alla valutazione psicologica e alle principali forme di intervento sul piano delle relazioni interpersonali, intragruppali ed intergruppali, nei diversi contesti sociali, a livello di diade, famiglia, piccoli gruppi e organizzazioni;
 - l'analisi delle principali forme di alterazione dei processi psichici e del comportamento umano, in relazione alle diverse fasce di età e ai diversi contesti sociali e di vita.
2. Ad ogni CFU riservato al TPV corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento. Queste ultime possono riguardare anche gli aspetti deontologici relativi alle attività svolte.
 3. La frequenza delle attività di tirocinio è obbligatoria. L'impegno settimanale del tirocinio non deve essere inferiore alle 20 ore e non superiore alle 40, possibilmente articolate in 4/5 giorni settimanali. Le attività oggetto del TPV possono essere svolte presso la stessa o più sedi e dovranno essere completate, in accordo con l'Azienda/Ente ospitante indicativamente entro i 6/12 mesi dalla data di avvio.
 4. Ai fini della valutazione del tirocinante, il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo». Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale, nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale. Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Tali competenze si riferiscono:
 - alla valutazione del caso;
 - all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
 - alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
 - alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
 - alla redazione di un report;
 - alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
 - allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
 - allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
 - alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.
 5. Il TPV è superato mediante il conseguimento di un giudizio conclusivo d'idoneità necessario ai fini dell'ammissione alla prova pratica valutativa (PPV) che precede la discussione della tesi di laurea abilitante. Nel caso in cui non venga conseguito il giudizio di idoneità, il tirocinante è tenuto ad effettuare nuovamente il monte ore di tirocinio per il quale non è stato ritenuto idoneo.
 6. Al termine del periodo di tirocinio, il tirocinante dovrà riportare, nella sua relazione finale, le competenze professionali acquisite e previste dal progetto formativo individualizzato.

Art. 6 - Progetto formativo

1. Per ciascun tirocinante inserito nell'Ente/Azienda ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto dal Tutor/Supervisore e dal Tirocinante un Progetto Formativo, contenente il Programma di Tirocinio, in cui sarà indicato:
 - il nominativo del tirocinante
 - il nominativo del Tutor/Supervisore
 - il periodo di svolgimento del tirocinio
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile
 - gli obblighi del tirocinante
2. Non possono essere richieste al tirocinante attività diverse da quelle concordate nella stesura e firma del Progetto Formativo.



AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI
Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

3. Il tirocinante sottoscrivendo il Progetto Formativo si impegna a mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell'Ente ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio.
4. Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere concordate con l'Ente ospitante.
5. L'Ente Promotore supervisiona tutte le fasi del tirocinio; qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del Progetto Formativo, il Soggetto Promotore dovrà, pertanto, essere informato tempestivamente.

Art. 7 - Caratteristiche del tutor

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è supervisionata da un Tutor/Supervisore designato dal soggetto ospitante in veste di responsabile didattico-organizzativo. La funzione di Tutor può essere svolta da personale che appartenga al profilo professionale di psicologo, iscritto all'Albo A da almeno 3 anni. I professionisti individuati come Tutor, devono intrattenere con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico.

Art. 8 - Obblighi del tutor e valutazione del tirocinio

Il Tutor si impegna a rispettare e a far rispettare le previsioni normative in merito a finalità, contenuti e tempistiche del tirocinio e assicura al tirocinante la possibilità di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per il futuro esercizio della professione. Si incarica inoltre di:

- a) redigere, per ogni tirocinio professionalizzante valevole ai fini dell'accesso all'esame di Stato Sez. B dell'Albo, la dichiarazione di avvenuto tirocinio e il registro di attestazione della frequenza;
- b) redigere, per ogni Tirocinio Pratico Valutativo (TPV), la valutazione finale tramite la compilazione di un libretto di tirocinio nel quale rilascia l'attestazione di frequenza, la valutazione delle competenze acquisite dal tirocinante e il relativo giudizio di idoneità richiesto ai fini del superamento del tirocinio pratico valutativo.

Ciascun Tutor/Supervisore potrà seguire contemporaneamente, fino ad un massimo di 5 tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera. Il Tutor/Supervisore dovrà presentare all'Ente convenzionato un'autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui dichiara che il numero dei tirocinanti non è maggiore di 5 in totale, salvo le eccezioni previste dalla normativa. Il limite massimo di 5 tirocinanti per Tutor può essere derogato nel caso in cui i tempi di inizio e termine dei tirocini siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo.

Art. 9 - Obblighi del tirocinante

1. Il tirocinante è tenuto a concordare e sottoscrivere il progetto formativo di tirocinio e il registro di tirocinio congiuntamente con il tutor dell'ente e a trasmetterne copia all'Università.
2. Il tirocinante è tenuto a conoscere e seguire il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e, per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività, attenersi a quanto indicato dall'Ente e dall'Università. Egli dovrà mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest'ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura.
3. Il tirocinante si impegna a:
 - a. svolgere le attività indicate nel progetto formativo;
 - b. fare riferimento al Tutor/Supervisore e seguirne le indicazioni per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - c. rispettare gli obblighi di riservatezza e non rivelare, durante e dopo lo svolgimento del tirocinio, notizie o informazioni relative agli utenti, gli operatori e la struttura ospitante;
 - d. rispettare i regolamenti delle sedi di tirocinio e le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;



AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI
Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

- e. redigere, per il tirocinio professionalizzante valevole ai fini dell'accesso all'esame di Stato Sez. B dell'Albo, una relazione finale sulle attività svolte che deve essere controfirmata dal Tutor/Supervisore;
- f. redigere, per il Tirocinio Pratico Valutativo (TPV), una relazione finale sulle attività svolte e sulle competenze acquisite che deve essere controfirmata dal Tutor/Supervisore.

Art. 10 - Limitazioni

La presente convenzione non può dare luogo ad alcun rapporto di impiego né libero professionale, e non può dare titolo di precedenza nelle procedure adottate dall'Ente per la copertura di nuovi posti del profilo professionale di Psicologo. L'Ente/Azienda non può utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non possono considerare l'attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva. L'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante.

Art. 11 - Contributo economico e condizioni di attivazione

È previsto un contributo economico a favore del soggetto ospitante, per ciascun tirocinio, come **quota convenzionale a titolo di rimborso forfettario delle spese amministrative, organizzative e istruttorie** connesse alla gestione del tirocinio qualora il soggetto proponente sia un ente o un istituto privato.

1. Per ogni tirocinante € 100,00 per ogni progetto formativo di durata fino a 149 ore di tirocinio;
2. Per ogni tirocinante € 120,00 per ogni progetto formativo di durata da 150 ore fino a 449 ore di tirocinio;
3. Per ogni tirocinante € 150,00 per ogni progetto formativo di durata pari o superiore a 450 ore di tirocinio;

Pertanto, l'attivazione dei tirocini, nell'ambito della suddetta convenzione, è subordinata all'effettivo versamento da parte del soggetto proponente, del contributo economico di cui sopra.

Tale contributo deve essere versato, dal soggetto proponente, tramite bonifico bancario su conto corrente intestato a Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari C/C IT75E0101517201000070188747 Banco di Sardegna Agenzia 1, prima dell'inizio del tirocinio. Il mancato versamento del contributo dovuto non renderà possibile il perfezionamento dell'iter istruttorio del tirocinio. Nella causale del bonifico è necessario indicare il nominativo e codice fiscale del tirocinante.

Il contributo non costituisce corrispettivo per prestazioni lavorative e non configura compenso per attività professionale.

L'AOU si riserva di rivedere a fine anno le quote a consuntivo.

Art. 12 - Tutela della salute e sicurezza sul lavoro, formazione

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", pertanto il soggetto promotore e l'Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) Il soggetto ospitante concorda con il soggetto promotore le modalità di erogazione della "formazione generale" sulla sicurezza previste dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", ovvero eroga agli aspiranti tirocinanti la prevista formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- b) Sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti.
- c) Il Tutor Aziendale dovrà informare il tirocinante sui rischi specifici della mansione e addestrarlo all'uso corretto di attrezzature, macchinari e DPI, garantendo che non svolga compiti pericolosi senza adeguata formazione (art. 73 e art. 77 D.Lgs. 81/08). Durante lo svolgimento delle attività la vigilanza resta a carico del tutor aziendale che preferibilmente dovrà essere individuato tra i preposti di reparto.



AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI
Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

d) Il soggetto ospitante è inoltre responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”.

e) L’Azienda ospitante assolve, altresì, alle previsioni dell’art. 41, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per quanto concerne l’idoneità alla mansione dei tirocinanti allo svolgimento delle relative attività. Prima dell’inizio del tirocinio l’AOU richiede al soggetto promotore preventivamente copia della cartella sanitaria e di rischio del candidato tirocinante ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 25, comma 1, lettera e (D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 41 comma 2bis) possibilmente relativa a mansione equiparabile a quella prevista dal tirocinio ai fini del rilascio del certificato di idoneità alla mansione, ove prevista.

I tirocinanti dovranno munirsi di cartellino di riconoscimento e se necessario di apposita divisa a carico del soggetto proponente.

Art. 13 - Coperture assicurative e gestione degli infortuni

Il Soggetto proponente assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile contro terzi presso compagnie assicurative. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l’evento al Soggetto proponente il quale provvederà ad informare gli istituti assicurativi entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

In conformità al Regolamento 2016/679/UE, il “soggetto proponente” e il “soggetto ospitante” assumono l’impegno a trattare i dati personali che verranno fra di essi reciprocamente comunicati nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente per le sole finalità indicate nella stessa ed in modo strumentale all’espletamento della convenzione medesima, nonché per adempiere esclusivamente ad obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali ed in ogni caso con modalità tanto manuali quanto automatizzate rispettose dei principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare comunque la riservatezza e i diritti, degli interessati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, secondo le prescrizioni del Regolamento UE.

Il “soggetto ospitante” ed il “soggetto promotore” si impegnano, qualora per l’esecuzione della Convenzione occorra trattare, l’uno per conto dell’altro, dati personali di terzi, a farsi designare quale Responsabile del Trattamento a norma dell’art. 28 del regolamento 2016/679/UE, con la sottoscrizione di un apposito atto, da allegarsi alla presente Convenzione.

Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione della Convenzione emerga una forma con titolarità del trattamento dei dati personali di terzi da parte del “soggetto promotore” e del “soggetto ospitante”, questi si impegnano a norma dell’art. 26 del Regolamento UE, a rispettare i conseguenti obblighi di informativa verso gli interessati.

Resta inteso che la violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell’altra Parte di danni eventualmente cagionati.

Art. 15 - Decorrenza, durata e recesso

La presente Convenzione entrerà in vigore dalla data di ultima sottoscrizione ed avrà validità per la durata di anni quattro. Verrà registrata solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, punto 1, del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e dell’art. 4 della Tariffa – Parte II, annessa al medesimo Decreto, con spese a carico della parte richiedente.

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata, con un preavviso di 15 giorni.

Art. 16 - Foro competente

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza del Tribunale Ordinario di Sassari.

Art. 17 - Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia al Regolamento:” _____” approvato con delibera del direttore generale n. ____ del ____ e alle norme di legge, di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Art. 18- Sottoscrizione e bollo

Il presente atto è oggetto ad imposta di bollo a carico del soggetto proponente.



AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI
Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

Il presente atto, composto da n. 8 pagine e da n. 18 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D.lgs n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Per il soggetto ospitante

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Il Direttore Generale

Dott. _____

Il Soggetto proponente
Il rappresentante legale
